



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

**CODICE CONCORSO 2017RTDB002**

**IL RETTORE**

**DR. n2593/2017 del 12.10.2017**

**VISTI:**

- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale, "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, con il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
- l'art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;



- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- l'art. 4, comma 2, lett. c, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l'art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è aggiunta la seguente: "c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili"
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l'art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l'art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 1628/2016 del 05.07.2016 con cui è stato emanato il Regolamento per l'assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia "B";
- la delibera del Senato Accademico n. 92/16 del 19.04.2016, riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;



- le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 117/16 del 26.04.2016 e n. 233/16 del 21.06.2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 254/16 del 12.07.2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale docente;
- la nota MIUR prot. n. 2682 del 27.02.2017, con la quale si segnala l'importanza di dare la massima priorità al completo utilizzo dei punti organico residui degli anni passati e si raccomanda di procedere con la massima tempestività all'utilizzo delle risorse attribuite con il Piano Straordinario Professori di I fascia;
- il D.R. n. 997/2017 del 03.04.2017 con il quale sono state attribuite alle Strutture le risorse residue relative alla programmazione 2016 del reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141/17 del 27.04.2017 con la quale è stato ratificato il suindicato D.R. n. 997/2017;
- le note rettorali del 28.04.2017 con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l'attribuzione delle risorse residue relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Senato Accademico n. 13/17 del 31.01.2017 con la quale è stato dato mandato al Rettore di dare corso, con propri decreti Rettorali, all'avvio delle procedure riguardanti il reclutamento del personale Docente e di approvare i criteri per l'emanazione dei bandi dei Dipartimenti;
- il D.R. n. 1695/2017 del 07.07.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 58 del 01.08.2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art. 24, della Legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato – tipologia B per il Settore Concorsuale 01/A6 – Settore scientifico disciplinare MAT/09 presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" – Facoltà di Ingegneria dell'Informazione Informatica;
- la Disposizione Direttoriale n.1771/2016 del 05.05.2016 con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata dei professori di I e II fascia;
- la delibera del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" del 13.09.2017;
- il verbale del 03.10.2017 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;



## DECRETA

### Art.1

- E' così costituita la **Commissione giudicatrice** della **procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B** presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “ Antonio Ruberti” – Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica per il SC 01/A6 (SSD MAT/09);

#### **Componenti effettivi:**

Prof. Stefano LUCIDI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma;  
Prof. Maria Grazia SPERANZA – Professore Ordinario – Università degli Studi di Brescia;  
Prof. Manlio GAUDIOSO – Professore Ordinario – Università degli Studi della Calabria.

#### **Componenti supplenti**

Prof. Francisco FACCHINEI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma;  
Prof. Daniele VIGO – Professore Ordinario – Università degli Studi di Bologna;  
Prof. Marco LOCATELLI – Professore Ordinario – Università degli Studi di Parma.

### Art. 2

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla G.U. – IV serie speciale sul sito web di Questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari  
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

### Art. 3

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.  
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.

f.to IL RETTORE



